

CONVENZIONE PER LA DEFINIZIONE DEI RAPPORTI GIURIDICI ED ECONOMICI TRA L'AZIENDA SANITARIA UNIVERSITARIA GIULIANO ISONTINA E LA NORD EST GROUP S.R.L. ENTE GESTORE DELLA RESIDENZA SANITARIA ASSISTENZIALE "MADEMAR" RIGUARDANTE LA GESTIONE DI UNA STRUTTURA INTERMEDIA PER OSPITI COVID POSITIVI.

TRA

l'Azienda sanitaria universitaria Giuliano Isontina (C.F. e P.I. 01337320327), successivamente indicata per brevità "Azienda", rappresentata dal dott. Antonio Poggiana nella qualità di Direttore Generale, domiciliato per la carica presso la sede dell'Azienda a Trieste, in via Costantino Costantinides n. 2

E

e la Nord Est Group s.r.l. con sede legale in Trieste, in Via Madonna del Mare, n. 16, ente gestore della Residenza Sanitaria Assistenziale "Mademar", successivamente indicata per brevità "Residenza", rappresentata dal dott. Claudio Berlingiero, in qualità di legale rappresentante pro tempore e presso tale sede domiciliato per la carica, si conviene e si stipula quanto segue:

PREMESSO

- che con Decreto del Direttore generale dell'Azienda Sanitaria Giuliano Isontina n. 1083 dd. 23.12.2020 è stato approvato il testo della convenzione da stipulare tra l'Azienda e la Residenza Sanitaria Assistenziale "Mademar", per le motivazioni esplicitate nel medesimo provvedimento alle quali si a integrale rinvio;
- che la Residenza Sanitaria Assistenziale "Mademar", con sede a Trieste è in possesso delle necessarie idoneità ed autorizzazioni all'esercizio di prestazioni di residenza sanitaria assistenziale, come da accertamenti e provvedimenti autorizzatori del Dipartimento di Prevenzione dell'ASUGI, per un massimo di 70 posti letto, la cui dotazione è stata incrementata, in via temporanea e sino al 31.12.2020, con nota del Direttore Sanitario prot. n. 45328 dd. 17.06.2020 di ulteriori n. 5 posti letto, sulla base di quanto disposto dalla convenzione approvata con decreto del Direttore generale della cessata ASUI di Trieste n. 1053 dd. 20.12.2018;
- che la struttura intermedia con funzioni di accoglimento di persone in condizioni di non autosufficienza che al momento della diagnosi incidente di positività di un soggetto asintomatico o paucisintomatico o sospetto Covid positivo, dovrà essere nel più breve tempo possibile, sulla base delle condizioni cliniche, trasferito in reparto Covid presso struttura intermedia dedicata ai soggetti Covid positivi, rientra nelle fattispecie individuate con DGR n. 1676 dd. 13.11.2020 "*Emergenza Covid-19. Indicazioni per l'attivazione di strutture assistenziali intermedie per soggetti positivi a Covid-19, finalizzate al contenimento del rischio di diffusione dell'epidemia*" e si conforma alle indicazioni impartite dalla regione;
- che con nota del Direttore generale di ASUGI prot. n. 93657 dd. 02.12.2020 è stata richiesta la disponibilità della Nord Est Group s.r.l. a stipulare la presente convenzione, con successiva nota prot. n. 94969 dd. 07.12.2020 è stato trasmesso il testo di convenzione che, come da comunicazione acquisita al protocollo aziendale dd. 21.12.2020 n. 99283, la Società Nord Est Group ha confermato di condividere ai fini della relativa stipula.

ART. 1 - FINALITA'

Il Piano aziendale pandemico per il controllo della diffusione dell'infezione da COVID-19 declina le politiche sanitarie aziendali per far fronte, tra l'altro, all'attuale iniziale sovraccarico dei servizi assistenziali a seguito dell'aumento di casi di gravità clinica con conseguente aumento dei tassi di occupazione dei letti ospedalieri e per evitare situazioni di trasmissibilità sostenuta e diffusa con rischio di tenuta del sistema sanitario.

Il suddetto Piano aziendale dedica alle cure residenziali apposite azioni e interventi nell'ambito del potenziamento del sistema di sorveglianza e monitoraggio epidemiologico che consenta l'identificazione precoce e l'isolamento di casi sospetti di COVID-19 tra i residenti all'interno di ogni struttura residenziale per anziani non autosufficienti.

Il Piano inoltre individua la necessità di reperire spazi strategici per fronteggiare l'emergenza epidemiologica per accogliere soggetti COVID positivi non autosufficienti in ambienti intermedi tra l'ospedale e il domicilio, considerato che questi soggetti sono i più vulnerabili alle complicanze più severe dell'infezione da COVID-19.

ART. 2 - OGGETTO

La presente convenzione stipulata tra l'Azienda e la Residenza definisce i reciproci obblighi delle parti, i rapporti giuridici ed economici, per garantire, secondo modalità stabilite ai successivi articoli, l'erogazione di prestazioni sanitarie e sociosanitarie di tipo estensivo a favore di persone in condizioni di non autosufficienza che al momento della diagnosi incidente di positività di un soggetto asintomatico o paucisintomatico o sospetto Covid positivo in struttura residenziale per anziani non autosufficienti, dovrà essere nel più breve tempo possibile, sulla base delle condizioni cliniche, trasferito in reparto COVID presso una struttura intermedia dedicata ai soggetti COVID positivi.

La Residenza garantisce il setting assistenziale adeguato ad attuare per i soggetti sopra indicati i livelli di cura e di assistenza sanitaria presenti per le cure intermedie (c.d. assistenza estensiva in base ai LEA) con oneri a carico del Servizio sanitario regionale come previsto dall'art. 30, comma 1, lettera a), e comma 2, del D.P.C.M. 12 gennaio 2017.

Art. 3 - CARATTERISTICHE DELLA STRUTTURA

La Residenza è autorizzata ad accogliere ospiti COVID positivi, con caratteristiche di residenza per anziani di livello 3 (secondo gli standard di accreditamento regionale delle strutture per anziani di cui al decreto del Presidente della Regione 13 luglio 2015, n. 144).

La Residenza possiede, inoltre, le seguenti caratteristiche come indicato nel Piano aziendale pandemico:

- è sita nell'area urbana con spazi propri;
- non ha barriere con presenza di rampe e ascensore/montacarichi adeguato.
- garantisce la fattibilità di separare i percorsi sporco/pulito;
- garantisce adeguata areazione;
- ha un adeguato accesso per ambulanze, automezzi di servizio, furgoni delle ditte di consegna forniture;
- ha un parcheggio proprio o in area limitrofa;
- ha stanze singole o doppie con bagno interno; arredi: letto ospedaliero, armadio e comodino; sistema di chiamata/attivazione del personale;
- ha spazi adeguati per l'attività degli operatori;
- ha spazi da adibire a: magazzino, deposito farmaci e materiale sanitario, deposito pulito di materiale letterario e biancheria;

- ha spazi da dedicare e attrezzare con lavatrici ed asciugatrice o servizio di lavanolo;
- possiede area da dedicare al deposito di materiale lettereccio e biancheria sporchi;
- possiede area da dedicare ai rifiuti speciali;
- possiede area da dedicare ai rifiuti urbani.

L'agibilità è subordinata alla verifica di idoneità da parte della competente Struttura del Dipartimento di Prevenzione aziendale. Ogni struttura (o modulo), oltre ai locali gestionali, deve comprendere una zona di vestizione e una zona di svestizione dai DPI, un bagno per il personale, un locale per il caffè/ristoro.

Il Dipartimento di Prevenzione dell'Azienda ha provveduto a svolgere le verifiche preliminari necessarie ad accertare l'idoneità della struttura all'esercizio dell'attività assistenziale oggetto della presente convenzione.

ART. 4 - POSTI LETTO

Premesso che la dotazione di complessivi n. 70 posti letto accreditati è stata incrementata in via temporanea e sino al 31.12.2020 con ulteriori 5 posti letto accreditati, la Residenza è autorizzata ad accogliere fino ad un massimo di 75 persone non autosufficienti che l'Azienda e la Residenza concordano, per tutto il periodo di durata della presente convenzione, siano messi a disposizione con le modalità di seguito precisate. Pertanto, l'autorizzazione temporanea già concessa per n. 5 posti letto sino al 31.12.2020 è prorogata per tutto il periodo di vigenza della presente convenzione.

Quanto al tasso di occupazione dei posti letto, si prevede l'utilizzo ed il pagamento al 100% dei n. 75 posti letto attivati per pazienti covid positivi.

ART. 5 - STANDARD ASSISTENZIALI COMPRESA L'ATTIVITA DI COORDINAMENTO INFERMIERISTICO

Per garantire l'assistenza sanitaria che sulla base dei LEA vigenti si può definire estensiva, sono necessari standard assistenziali che si connotano per essere cure di tipo sociosanitario ad elevata integrazione sanitaria la cui durata, di norma non superiore a sessanta giorni, è fissata in base alle condizioni dell'assistito. Gli standard si riassumono di seguito.

Al fine di assicurare i bisogni assistenziali della tipologia di pazienti da accogliere rappresentata in prevalenza da persone anziane fragili, spesso portatrici di patologie preesistenti al Covid, la Residenza mette a disposizione le seguenti risorse per l'esercizio dell'attività assistenziale impegnandosi ad eseguire le prestazioni in modo da garantire gli standard assistenziali previsti dal presente articolo con copertura assistenziale dell'intero arco giornaliero e settimanale mediante turni di lavoro che assicurino la continuità dell'erogazione delle prestazioni necessarie e calibrato sulle presenze effettive degli ospiti in struttura nel rispetto dei seguenti standard:

- Assistenza infermieristica → 7 gg. su 7, garantendo una copertura h 24 in co-presenza di 3 unità al mattino, 3 al pomeriggio e di 2 unità per notte dovendo comunque assicurare sempre la presenza minima di almeno 1 infermiere per piano al mattino, 1 infermiere per piano al pomeriggio e 2 infermieri per tutta la struttura durante la notte;
- Assistenza di base alla persona (operatore sociosanitario) → 110 min/pl/die 7 gg. su 7;
- Assistenza riabilitativa → 15 min/pl/die 7 gg. su 7 eventualmente da modulare in relazione alla capacità degli ospiti di collaborare al trattamento riabilitativo;
- Coordinamento infermieristico → 1 unità a 38 ore settimanali.

L'assistenza medica dovrà essere garantita 7 giorni 7 in sede modulando la presenza del medico per non meno di 10 ore nella fascia dalle ore 8.00 alle ore 20.00 nelle giornate dal lunedì al venerdì e per non meno di n. 5 ore il sabato e nei giorni festivi con equa suddivisione della presenza del medico nell'arco giornaliero

tra mattina e pomeriggio. Sarà inoltre assicurata la reperibilità telefonica e la pronta disponibilità del medico da parte della struttura anche nelle restanti ore in modo da poter effettuare la valutazione o gli interventi necessari sugli ospiti già noti o su ospiti in ingresso ed operare una prima valutazione/intervento in tutti i casi in cui non ricorrano condizioni di urgenza o emergenza.

Tenuto conto della garanzia dei percorsi sporco/pulito e della necessità di pause per gli operatori con uso continuativo di DPI impegnativi (tuta tyvek, maschera FFP2), la dotazione è stata necessariamente calcolata avendo considerazione della composizione dei percorsi in argomento oltrechè della strutturazione logistica della residenza.

La Residenza deve essere in regola con l'assolvimento degli obblighi di legge, previdenziali, assistenziali ed assicurativi nei confronti del personale, a qualsiasi titolo impiegato nella presente convenzione. A tal riguardo, l'Azienda acquisisce d'ufficio il DURC (Documento Unico Regolarità Contributiva) dagli istituti o dagli enti abilitati al rilascio in tutti i casi in cui è richiesto dalla legge. Eventuali irregolarità riscontrate tramite acquisizione del DURC, comportano la sospensione dei pagamenti fino alla verifica della effettiva regolarità dei versamenti senza che la Residenza possa vantare alcun titolo per il ritardo nei pagamenti. Eventuali irregolarità potranno essere comunicate agli Enti competenti, oltre che alla Residenza.

La Residenza trasmette al Distretto 4 di riferimento, l'elenco del personale sanitario e sociosanitario con le relative qualifiche e iscrizione all'ordine o albi professionali laddove previsti, provvedendo a comunicare ogni variazione o aggiornamento.

ART. 6 - TIPOLOGIA DEGLI OSPITI

Il target è composto da persone con profili di bisogno A complesso, A, B e B comportamentale, C ed E, ossia anziani o disabili dimoranti in strutture residenziali a bassa intensità clinica o provenienti dall'ospedale o dal proprio domicilio, positivi al tampone per COVID-19 asintomatici o paucisintomatici.

Gli ospiti COVID positivi vengono spostati fuori dalle loro residenze per svolgere la quarantena in una struttura dedicata al fine di:

- ricevere cure ed assistenza continuative, riattivazione, mobilitazione, supporto nutrizionale e psicologico con presenza di personale di assistenza e infermiere H24;
- sorvegliare la negativizzazione e accompagnare la convalescenza;
- fare vuoto sanitario nei luoghi di residenza e spegnere il focolaio prima che si diffonda ad altri ospiti Covid negativi.

Non è previsto l'accoglimento di persone in ossigenoterapia continua, ma laddove necessario sarà disponibile un concentratore di ossigeno o bombole per il trasporto sanitario.

Dopo la convalescenza e la negativizzazione, gli ospiti torneranno nelle loro strutture, se agibili, o a domicilio.

ART. 7 - MODALITA' DI ACCESSO E VALUTAZIONE DELLE PERSONE ACCOLTE

L'accesso alla Residenza avviene previa valutazione del Distretto di appartenenza dell'ospite/struttura ospitante che attiva il percorso del trasferimento presso la Residenza medesima segnalando il caso con apposita modulistica completa dei dati necessari all'accoglimento al Distretto 4 che avrà la regia delle ammissioni coordinandosi con il personale della residenza e con il distretto sanitario che ha effettuato la segnalazione. Sarà a cura del Distretto 4 la trasmissione alla residenza dei dati di accoglimento.

Durante la degenza, il PAI dell'ospite andrà aggiornato per garantire la continuità assistenziale al rientro nella sua struttura di provenienza o a domicilio.

Per la dimissione, il Distretto 4 si coordinerà con il Distretto di provenienza dell'ospite.

ART. 8 - RISORSE E PRESTAZIONI MESSE A DISPOSIZIONE DALL'AZIENDA

L'ospite mantiene l'iscrizione al proprio medico di medicina generale secondo il rapporto fiduciario che garantisce la libera scelta dell'assistito.

La consulenza da parte dello psicologo è garantita dall'Azienda con personale dalla stessa messo a disposizione a seconda del fabbisogno.

Tutti i dispositivi di protezione individuale sono forniti con oneri a carico dell'Azienda e viene messo a disposizione della Residenza l'apposito sistema gestionale MAGREP per la fornitura degli stessi.

L'Azienda garantisce inoltre:

- a) l'assistenza farmaceutica e integrativa, con le modalità e i limiti indicati all'articolo 9;
- b) la fornitura dei prodotti per l'incontinenza consegnati direttamente presso la Residenza dalla Ditta aggiudicataria della procedura di gara effettuata dall'ente regionale competente;
- c) l'assistenza protesica attraverso la prescrizione, fornitura e gestione degli ausili qualora ritenuti necessari e prescritti dallo specialista se non già disponibili presso la Residenza; i predetti ausili, se non personalizzati, sono concessi sotto forma di comodato. La Residenza deve avere comunque una dotazione adeguata delle varie tipologie in uso di materasso antidecubito e, nel caso di particolari bisogni, di presidi idonei a garantire a ciascun ospite la risposta più idonea in materia di prevenzione delle lesioni da pressione, presidi e ausili per la deambulazione e la mobilità del paziente, carrozzine a telaio rigido, ausili per evacuazione, sollevatore elettrico con diverse tipologie di imbracatura e un sistema di pesa-persona disabile;
- d) l'assistenza specialistica in Residenza, qualora la prestazione sia effettuabile in loco e ne sia accertata l'effettiva necessità, previo raccordo tra Residenza e Distretto 4;
- e) l'assistenza specialistica nelle strutture sanitarie aziendali, qualora le prestazioni richieste non siano erogabili presso la Residenza. In questo caso, il Distretto 4 si impegna a verificare la possibilità di accedere a percorsi facilitati di accesso alle prestazioni specialistiche e diagnostiche;
- f) il servizio di trasporto secondario con ambulanza ai sensi della D.G.R. 25 agosto 2017, n. 1598, nel rispetto delle effettive necessità verificate dal Distretto 1 in accordo con la Residenza.

ART. 9 - ASSISTENZA FARMACEUTICA E INTEGRATIVA

L'Azienda garantisce le seguenti prestazioni sanitarie di assistenza farmaceutica:

- a) la fornitura di farmaci, con le modalità e nei limiti previsti dalla normativa vigente e dal Prontuario Farmaceutico Aziendale, nonché dai nuovi regolamenti Regionali (MAGREP). Per particolari esigenze connesse all'urgenza assistenziale, alla reperibilità del farmaco o ai doveri relativi all'atto prescrittivo, la soddisfazione della prescrizione può avvenire tramite Farmacie aperte al pubblico;
- b) la fornitura di dispositivi medico-chirurgici, diagnostici, prodotti dietetici e specialistici, articoli di medicazione, soluzioni perfusionali e mezzi per la loro somministrazione, presidi sanitari come da normativa AFIR e laddove indicato con le modalità previste dai nuovi regolamenti Regionali (MAGREP), finalizzati non solo all'assistenza ma anche all'esecuzione in loco dei tamponi di controllo agli ospiti e agli operatori.

ART. 10 - RIFIUTI E TRASPORTI

Compete alla Residenza la gestione dei rifiuti speciali sanitari derivanti dall'attività di assistenza agli utenti ai sensi della normativa vigente in materia.

Per eventuali trasporti secondari, si utilizza la procedura ASUGI; per trasporti di provette e farmaci urgenti, ci si avvale dell'appalto logistico in accordo con il Distretto 4.

ART. 11 - TARIFFA GIORNALIERA

L'Azienda riconosce alla Residenza la tariffa pari a euro 134,00 per giornata per ospite accolto per tutta la durata della degenza che, di norma, non dovrà superare i 60 giorni.

ART. 12 - RENDICONTAZIONE A CARICO DELLA RESIDENZA E LIQUIDAZIONE DEGLI ONERI DA PARTE DELL'AZIENDA

L'Azienda liquida alla Residenza, a fronte di regolare rendicontazione, la tariffa di cui al precedente articolo entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta di pagamento, corredata dal rendiconto dell'effettiva occupazione giornaliera dei posti letto.

L'Azienda può sospendere il pagamento delle quote qualora:

1. vengano riscontrate irregolarità DURC;
2. vengano riscontrate incongruenze nella fase di controllo sulle presenze e sugli standard di personale.

L'Azienda può effettuare controlli su quanto dichiarato con richiesta di produzione dei documenti giustificativi degli standard di personale e delle presenze degli ospiti.

ART. 13 - GARANZIE DELL'UTENTE – CARTA DEI SERVIZI

La Residenza si impegna ad informare esaurientemente gli ospiti sulle caratteristiche dei servizi erogati nonché del nominativo del responsabile della Residenza.

La Residenza provvede a consegnare ad ogni ospite o suo familiare o legale rappresentante una copia della Carta dei servizi e del regolamento interno della Residenza.

Presso la Residenza è istituito formalmente un punto di ricezione di reclami e suggerimenti.

ART. 14 - ULTERIORI OBBLIGHI CONTRATTUALI DELLA RESIDENZA

Tutte le procedure e i documenti da utilizzare nella Residenza sono quelli in uso in ASUGI, modificati ad hoc se necessario. Per la cartella, è previsto l'utilizzo della cartella INSOFT che consente l'integrazione informativa di tutto il personale assistenziale compreso il personale medico.

Con riferimento all'ingresso dei famigliari, saranno possibili visite a distanza (dalle finestre/poggioli) da parte dei parenti, colloqui con tablet e consegne di piccoli doni o materiali (es. vestiti) da parte dei familiari.

ART. 15 – VIGILANZA E CONTROLLO DI APPROPRIATEZZA DA PARTE DELL'AZIENDA

Il Distretto 4 effettua un costante monitoraggio della qualità delle prestazioni erogate dalla Residenza attraverso un professionista sanitario formalmente individuato dal Direttore del Distretto per le attività di controllo di appropriatezza con la finalità di verificare la congruità e l'appropriatezza degli standard assistenziali e dei piani di assistenza per singolo ospite, mentre l'attività di vigilanza (art. 40 LR 144/2015) è a carico del DIP.

Sarà oggetto di controllo l'evidenza nella documentazione sanitaria dell'effettiva erogazione delle prestazioni pianificate da parte delle figure professionali appropriate nonché il rispetto degli standard di personale.

ART. 16 - INADEMPIENZE

Qualora, nell'ambito dell'attività di vigilanza e controllo di appropriatezza di cui all'articolo 15, venga riscontrato il mancato rispetto dei requisiti autorizzativi previsti dalla normativa vigente ovvero irregolarità o inadempienze rispetto agli obblighi previsti dalla presente convenzione, l'Azienda diffida la Residenza ad eliminare le irregolarità.

Tali irregolarità devono essere contestate per iscritto dall'Azienda alla Residenza, fissando un termine entro il quale rimuoverle, pena la sospensione della convenzione. In caso di irregolarità reiterate, l'Azienda può avviare la procedura di risoluzione della presente convenzione.

ART. 17 - APPLICATIVI INFORMATICI

Gli ospiti e i relativi movimenti, debbono essere registrati quotidianamente sull'applicativo S.I.S.R. (SIASI Linea di lavoro RSA).

ART. 18 -TRATTAMENTO DATI PERSONALI

Ciascuna delle parti si obbliga, per quanto di propria competenza, a trattare tutti i dati personali raccolti nell'ambito dell'esecuzione della presente convenzione nel pieno rispetto della normativa vigente in materia di privacy.

La Residenza garantisce, in qualità di titolare autonomo del trattamento, il rispetto delle normative europee e nazionale ovvero Regolamento (UE) 2016/679 "*Regolamento Generale sulla protezione dei dati personali (RGPD)*" e del D.Lgs. n. 196/2003 "*Codice in materia di protezione dei dati personali*", così come novellato dal D. Lgs. n. 101 dd. 10.08.2018, compresa la nomina, qualora non vi avesse già provveduto, di un D.P.O. (Data Protection Officer), come prescritto dalla normativa citata.

Alcun specifico compenso o indennità o rimborso per l'attività svolta conseguente al comma 2 è dovuta alla Residenza da parte dell'Azienda.

ART. 19 - ANTICORRUZIONE E TRASPARENZA

Ai sensi dell'art. 53, comma 16-ter del Decreto Legislativo n. 165/2001, la Residenza, al momento della sottoscrizione della presente convenzione, dovrà attestare, ai sensi del D.P.R. 445/2000 e ss. mm. e ii. di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non aver conferito incarichi ad ex dipendenti, che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto dell'Azienda nei loro confronti per il triennio successivo alla cessazione del rapporto.

ART. 20 - DURATA DELLA CONVENZIONE E RECESSO.

La presente convenzione ha durata sino al 31.01.2021 ed avrà efficacia dal primo giorno in cui la struttura sarà in grado di accogliere i primi ospiti COVID positivi provenienti dal territorio o dall'ospedale, ovvero saranno stati trasferiti presso altri setting di cura gli ospiti attualmente negativi.

Essa sarà prorogabile a fronte dell'eventuale perdurare dello stato di emergenza pandemica sulla base delle disposizioni statali che saranno a tal fine emanate.

E' fatta salva la possibilità di recesso anticipato che ciascuna parte può esercitare dandone formale comunicazione all'altra tramite PEC con preavviso di almeno 14 giorni.

ART. 21 - CONTROVERSIE

Per qualsiasi controversia che dovesse insorgere tra le parti sull'interpretazione, esecuzione o risoluzione della presente convenzione, o comunque con essa connessa o collegata, sarà competente il Foro di Trieste.

ART. 22 – DISPOSIZIONI PARTICOLARI

Le parti convengono che, per la durata della presente convenzione sono sospesi gli effetti della convenzione

per la definizione dei rapporti giuridici ed economici tra Azienda e Nord Est Group s.r.l. quale ente gestore della Residenza Sanitaria Assistenziale "Mademar", approvata con decreto del direttore generale della cessata ASUI di Trieste n. 1053 dd. 20.12.2018 come successivamente modificata con decreto del Commissario Straordinario dell'ex ASUI di Trieste n. 340 dd. 2.5.2019.

Al normale ripristino delle funzioni della struttura quale RSA, si confermano le disposizioni già previste all'art. 8 della vigente convenzione tra ASUGI e NORD EST GROUP s.r.l. (di cui al decreto del Direttore generale dell'ex ASUITS n. 1053 dd. 20.12.2018 e successive modifiche approvate con decreto del Commissario Straordinario dell'ex ASUITS n. 340 dd. 2.5.2019) con cui "si stima che il tasso di occupazione presunto possa attestarsi attorno al 95% (+/-2%)".

ART. 23 - REGISTRAZIONE ED IMPOSTE

La presente convenzione verrà registrata solo in caso d'uso con ripartizione paritaria delle spese di registro e di bollo, se dovuto.

Letto, confermato e sottoscritto digitalmente.

Trieste, 24 dicembre 2020

Per l'Azienda Sanitaria Universitaria Giuliano Isontina

Il Direttore Generale

Dott. Antonio Poggiana

Per la Nord Est Group s.r.l.

Il Legale rappresentante

Dott. Claudio Berlingiero
